

La nuova disciplina della Santa Sede si estende anche agli usi online

Protetta la voce del Papa

Una stretta sui diritti d'autore e d'immagine

DI FEDERICO UNNIA

Protezione del diritto d'autore estesa alla voce del Pontefice. Lo Stato vaticano adegua la sua disciplina in materia di diritto d'autore ai tempi moderni, introducendo una disciplina più stringente per proteggere i diritti d'immagine e connessi della figura del Papa dagli utilizzi non autorizzati che si possano fare anche online. È quanto contenuto nella nuova disciplina n. CXXXII/2011. Essa dispone il rinvio formale alla legislazione e alla regolamentazione vigente e futura in Italia, indicandone, altresì, le «riserve»: la non contrarietà ai precetti di diritto divino e ai principi generali del diritto canonico, alle norme dei Patti Lateranensi e delle loro successive modificazioni, agli accordi internazionali dei quali è o vorrà essere parte la Santa Sede, sempre che detta normazione sia applicabile allo stato di fatto e di diritto proprio della Città del Vaticano.

Tale disciplina evidenzia alcune particolarità. La prima concerne l'estensione della tutela del diritto d'autore,

espressamente vietata dall'ordinamento italiano, ai testi delle leggi e degli atti ufficiali pubblicati, in qualunque forma, dalla Santa Sede e dallo Stato della Città del Vaticano. «Presumibilmente l'estensione deriva dalla preoccupazione di sottrarre al rischio di manipolazione atti posti in essere dagli organi di vertice della Chiesa cattolica e dello Stato della Città del Vaticano, generalmente rilevanti sotto il profilo organizzativo e funzionale o universalmente vincolanti come espressione del magistero», spiega a *ItaliaOggi* Maurizio Pedrazza Gorlero, costituzionalista of Counsel dello Studio Mercanti Dorio e associati di Verona.

Un'altra particolarità della nuova disciplina riguarda la limitazione della tutela del diritto d'autore ai soli scritti e discorsi del Romano Pontefice, con esclusione degli scritti e discorsi che abbiano preceduto l'elezione al soglio pontificio (come invece confermato, da ultimo, dal Comunicato della Segreteria di Stato del 31 maggio 2005).

Una tutela più incisiva viene riservata, poi, all'utilizzazione nella comunicazione in generale o a fini economici

dell'immagine del Pontefice. Quando sia legittima sotto questo profilo, la diffusione dell'immagine del Pontefice è comunque soggetta al suo consenso, espresso direttamente o attraverso gli organismi competenti.

L'aspetto forse di maggiore interesse della nuova legge

consiste nell'estensione della protezione del diritto d'autore alla voce del Pontefice. Non si tratta propriamente di una novità, se non per il livello legislativo a cui è consegnata, poiché la riproduzione fonica dei suoi discorsi godeva già di tutela. Del resto, tale forma di riproduzione è, in linea generale, riconosciuta dagli ordinamenti giuridici contemporanei come oggetto di diritto d'autore nell'ambito della «creatività» letteraria e artistica. La legge si caratterizza infine per estendere i mezzi con i quali viene tutelato l'oggetto del diritto d'autore e i soggetti a favore dei quali opera la tutela e fa intendere che, come avviene in altri ambiti ordinamentali, l'area del diritto tenda a dilatarsi sotto il profilo sia oggettivo sia soggettivo.

